



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORIDIA, PITTONI, GRANATO, CASTELLONE,
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN e D’ANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Disposizioni per l’estensione della durata dell’abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo spesso, quando si cerca di agire in ambito universitario si perviene a soluzioni tardive o quantomeno parziali: risposte che giungono, in buona sostanza, non solo e non tanto per colmare un vuoto quanto per denunciare un ritardo.

Nonostante si sia cercato di incrementare l'assunzione di ricercatori presso le università e gli enti di ricerca, insieme con il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e con le borse di dottorato, e nonostante - benché solo virtualmente, « su base premiale » - siano ripresi gli scatti stipendiali dei docenti universitari, tutto ciò non è stato comunque sufficiente per rimettere al centro l'istruzione, e l'istruzione universitaria in particolare, per farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile « nuovo umanesimo », per sottrarla a quell'insistito, progressivo, costante « svuotamento » che il corpo docente nel suo complesso ha subito circa la rappresentatività sociale del proprio ruolo e della propria funzione.

Università e ricerca rimangono elementi centrali e volano della società e per il suo sviluppo: non solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il « capitale cognitivo » (ciò che gli statistici definiscono « l'intelligenza nazionale »), necessario per affrontare le sfide di un mondo sempre più tecnologico e per non rimanere ai margini del contesto globale.

Da molti anni l'università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti, che ha fra l'altro generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei.

L'Italia rimane al ventisettesimo posto per investimenti in ricerca e trentacinquesima per numero di ricercatori: l'assenza di una visione strategica e meritocratica, la precarizzazione delle condizioni di lavoro e in particolare la scarsa flessibilità dei processi selettivi e di reclutamento sono elementi che hanno ricadute significative sia sul possibile ricambio generazionale sia sulla scarsa « attrattività » del nostro Paese verso i ricercatori stranieri e, di conseguenza, sulla « fuga dei cervelli ».

Il nostro sistema universitario e di ricerca necessita di numeri decisamente superiori in tema di reclutamento.

Occorre rilanciare strutturalmente e finanziariamente il sistema universitario italiano affinché possa dialogare quale centro effettivo di cultura e relazionarsi in modo costruttivo e proficuo con il mondo imprenditoriale e lavorativo. Occorre parimenti favorire e promuovere il necessario ricambio generazionale muovendo dalle condizioni stesse in cui versano l'universo universitario e della ricerca: da quegli elementi che, a diversi livelli, concorrono a creare un clima - segno di civiltà prima ancora che politico ed economico - in cui ciascuno possa operare ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.

In particolare occorre adottare iniziative concrete per favorire e promuovere un ricambio generazionale dei professori di prima e di seconda fascia, senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di atrofizzarsi e perire. Continuiamo a essere il Paese coi docenti universitari più vecchi d'Europa: occorre agire alla radice sul sistema di

reclutamento per garantire quei tanto auspicati criteri di meritocrazia e trasparenza – avulsi da legami parentali e svincolati dallo *ius loci* – che vengono costantemente disattesi.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1, per sopperire – se pure in parte – alle criticità derivanti dalla lentezza dei processi e delle modalità di reclutamento attualmente in vigore per i professori di prima e seconda fascia, stante il previsto conseguimento obbligatorio dell'abilitazione scientifica nazionale, vengono estesi i termini della durata, e pertanto la validità di quest'ultima (portandoli da sei a dieci anni), in modo che gli abilitati abbiano più tempo e maggiori possibilità per poter essere chiamati e trovare così collocazione in ambito universitario.

Con l'articolo 2 invece, al fine di incentivare e promuovere il ricambio generazionale

e la pluralità del sapere, viene istituito il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento degli abilitati non di ruolo presso le università italiane, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

In genere infatti, per ragioni legate al risparmio di spesa e allo *ius loci*, si privilegia l'avanzamento di carriera tra gli « interni » della stessa università, penalizzando in tal modo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, vantano in realtà scarse possibilità di essere chiamati.

Scopo del finanziamento è pertanto non solo quello di moltiplicare le opportunità di reclutamento per gli abilitati *tout court*, ma anche quello di contribuire a introdurre nei processi del reclutamento del mondo accademico una maggiore attenzione a principi meritocratici e parametri di equità e trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. Al fine di dare sostegno alla strategia per l'occupazione, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività didattica e di ricerca, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata dell'abilitazione scientifica nazionale è stabilita in dieci anni.

2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

3. Si intende uniformata alla medesima durata di dieci anni l'abilitazione scientifica nazionale conseguita, nelle rispettive tornate, dal 2012-2013 al 2019.

Art. 2.

(Fondo straordinario incentivante)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di incentivare e promuovere il ricambio generazionale e la pluralità del sapere, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento degli abilitati non di ruolo presso le università italiane, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è vincolato al reclutamento, tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, dei possessori di abilitazione

scientifica nazionale che non siano già strutturati presso università italiane. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università secondo i seguenti criteri:

a) l'80 per cento destinato a concorsi per professori di seconda fascia;

b) il 20 per cento destinato a concorsi per professori di prima fascia.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione alle singole università del Fondo di cui al comma 1.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 3 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al presente articolo rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

€ 1,00